

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 30/06/2020

FATTO

In data 15.5.2014 la ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento per complessivi 40.200,00 euro, da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione in 120 rate da 335,00 euro ciascuna;

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente con effetto dall'1.8.2018, dopo il pagamento di 48 rate di rimborso.

La ricorrente, proposto infruttuosamente reclamo, chiede che l'Arbitro condanni l'intermediario alla retrocessione della parte non maturata, in virtù dell'estinzione anticipata, di commissioni e spese, per complessivi 2.577,25 euro, oltre agli interessi e alle spese legali.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, in particolare eccependo:

- che il comportamento della banca in sede di estinzione anticipata è stato pienamente aderente alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'organo di vigilanza, avendo operato la tradizionale distinzione tra costi legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento (non ripetibili) e costi connessi alla durata del rapporto e quindi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del rapporto;
- che la sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea C-383/18, pronunciata in data 11.9.2019, non può comportare il superamento della distinzione tra i costi sopra



richiamati, in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento;

- che, inoltre, è necessario rilevare come l'art. 16 della Direttiva Europea n. 48/2008 dispieghi una efficacia orizzontale (tra Stato membro ed il singolo) e non anche una efficacia diretta nei rapporti tra privati, il che comporta l'irrelevanza nella fattispecie di una statuizione contenuta nella citata sentenza europea, che non può portare alla disapplicazione della norma interna (art. 125 *sexies* T.U.B.);

- che, fermo quanto sopra, le commissioni di intermediazione sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito; e che, pertanto, come da giurisprudenza consolidata dei Collegi ABF, trattandosi di spese che remunerano una attività propedeutica all'erogazione dei finanziamenti da parte di un soggetto terzo, non sono soggette a restituzione *pro quota*;

- che, anche prendendo in considerazione l'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva oggetto della recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea citata, si può escludere la rimborsabilità della suddetta voce di costo in quanto la definizione di costi fissi rimborsabili ricomprende, secondo il tenore letterale della Direttiva, i servizi che l'ente creditizio impone come obbligatori per ottenere il credito, di conseguenza, a contrario, non ricomprendendo i costi di altri servizi accessori che l'ente creditizio non impone come obbligatori;

- che le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso *pro quota* in quanto percepite dalla banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende;

- che, in ordine alle commissioni di gestione, in sede di conteggio estintivo ne è stata detratta la quota non maturata nella misura di 176,75 euro;

- che la metodologia di calcolo utilizzata risponde ai criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, che impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39);

- che, all'art. 3 delle condizioni generali del contratto, è pattuito che *“gli importi indicati alle lettere C) e D) saranno invece rimborsati al mutuatario per la sola quota non maturata”*; conseguentemente, all'interno del piano di ammortamento, viene esplicitato il criterio di maturazione delle commissioni di pertinenza della banca relative alle prestazioni, oneri e rischi connessi alla gestione del prestito;

- che, con il “Piano di ammortamento”, sottoscritto per accettazione e presa visione da parte del cliente, quest'ultimo ha avuto specifica contezza della ripartizione dei costi e degli interessi, accettando che in caso di estinzione anticipata del finanziamento sarebbe stata restituita la somma indicata nella colonna “quota oneri” esplicativa delle voci commissionali che dipendono dalla durata del contratto e come tali soggette a rimborso al cedente, per la sola quota non maturata;

- che la voce “spese di istruttoria” fa riferimento ad una mera e formale attività di preanalisi, nell'ambito della quale la banca accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa;

- che tale attività, pertanto, genera spese con natura “non ricorrente” (*up-front*);

- che il diritto al rimborso delle spese legali deve essere negato alla luce del consolidato



orientamento secondo cui la materia trattata non appare particolarmente complessa e avendo le controversie sul tema carattere seriale.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* del T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi *"dovuti per la vita residua del contratto"*.

La giurisprudenza consolidata nei Collegi ABF, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cd. *recurring*) che, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore divenuta priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era affermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esauritesi prima della estinzione anticipata (voci cd. *up-front*).

Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla riduzione dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata doveva essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si sono inserite la decisione dell'11.9.2019 resa nella causa C-383/18 dalla Corte di Giustizia Europea e la successiva decisione dell'11.12.2019 del Collegio di Coordinamento ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la sentenza citata (cd. sentenza "Lexitor"), è stata chiamata a fornire risposta, con pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del T.F.U.E., ad un quesito, formulato dal Tribunale polacco di Lublino, in merito all'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.4.2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare a chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito; in tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa – o meno – tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti



dalla durata del rapporto.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione dal Collegio ABF di Palermo con ordinanza del 16.9.2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della Corte Europea sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (cd. *up-front*), con la decisione citata ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- 1) *“a seguito della sentenza 11.9.2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies del T.U.B. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front”;*
- 2) *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”;*
- 3) *“la ripetibilità dei costi up-front opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”;*
- 4) *“non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up-front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”;*
- 5) *“non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up-front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di Coordinamento ha affermato in primo luogo la nullità di ogni clausola che, *“sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari”*, in quanto contraria a norma imperativa, trattandosi di nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli artt. 127 T.U.B. e 1418 c.c.; e che la clausola è da ritenersi sostituita automaticamente, ai sensi dell’art. 1419 co. 2 c.c., con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto – come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione della Corte Europea – imponeva la restituzione anche dei costi *up-front*.

In secondo luogo, il Collegio di Coordinamento, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli *recurring*, rilevato che si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, ha osservato che la Corte Europea non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile *“consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”*, intendendo la *“totalità”* non *“come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo”*.

Le parti, quindi, possono *“declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up-front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità”*.

Tuttavia, se ciò non accada, spetta all’Arbitro, secondo il Collegio di Coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto; non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio di Coordinamento ha affermato che *“non resta che il ricorso alla integrazione ‘giudiziale’ secondo equità (art. 1374 c.c.)”*.



Il Collegio di Coordinamento, premesso che spetta ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, decidendo il merito del ricorso allo stesso rimesso, ha stabilito *“che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento”*, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere *“allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione”*, e che *“essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva”*; ed aggiunto, infine, che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi *up-front* da restituire, condividendo pienamente – e qui richiamando integralmente – le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione, in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Questo Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza Lexitor, nel quale la Corte afferma che l’art. 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di *“equa riduzione”* quella più precisa di *“riduzione del costo totale del credito”* e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare *“gli interessi e i costi”*, come rilevato e confermato anche dal Collegio di Coordinamento.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento e dai Collegi territoriali in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’art. 125 *sexies* del T.U.B.

Venendo al ricorso in esame, si osserva quanto segue.

Con riguardo alle spese di istruttoria, si rileva, anche in coerenza con l’orientamento sul punto dei Collegi ABF, che tale voce appare riferita ad attività circoscritte alla fase preliminare, prodromiche alla concessione del finanziamento, e quindi avere natura tipicamente *up-front*.

Quanto alle commissioni di attivazione, si osserva che la clausola appare di formulazione



sommaria e riferita anche alla fase esecutiva del rapporto, difettando di sufficiente specificità per poterne desumere l'integrale natura *up-front*, cosicché si ritiene che essa abbia natura *recurring*, anche in conformità all'orientamento dei Collegi ABF.

In merito alle commissioni di gestione pratica si osserva che l'intermediario riconosce il rimborso di tali spese nell'ipotesi di estinzione anticipata, ritenendo tuttavia che il criterio di calcolo da utilizzare non sia quello *pro rata temporis* ma quello contrattualmente pattuito nel piano di ammortamento. L'orientamento dei Collegi ABF è nel senso di ritenere ammissibile tale diversa metodologia.

Quanto ai costi di intermediazione, la clausola appare riferirsi ad attività di natura preliminare alla concessione del finanziamento. L'intermediario, con le proprie controdeduzioni, ha allegato copia dell'atto di conferimento d'incarico, dal quale si evince come l'attività dell'intermediario del credito incaricato sia effettivamente circoscritta all'attività propedeutica alla conclusione del contratto di finanziamento.

In forza di quanto sopra, si riporta di seguito la tabella con l'indicazione degli importi da rimborsare a titolo di commissioni e oneri assicurativi non goduti. La tabella è formata applicando, per le voci di costo ritenute *recurring*, il criterio *pro rata temporis* e, per quelle ritenute *up-front*, il criterio "finanziario" al tasso d'interesse nominale (*i.e.* curva degli interessi secondo il piano di ammortamento):

durata finanziamento	120	TAN	5,55%	Criterio di rimborso	Importi	Rimborso da effettuare	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate scadute	48	rate residue	72					
% rest. (pro rata temporis)	60,00%	% rest. (criterio finanziario)	38,77%					
spese istruttoria				criterio finanziario (ammortamento)	450,00	174,45		174,45
commissioni attivazione				criterio pro rata temporis	1.206,00	723,60		723,60
commissione di gestione				criterio pro rata temporis	120,00	72,00	176,75	-104,75
commissione intermediario del credito				criterio finanziario (ammortamento)	2.814,00	1.090,87		1.090,87
Totale					compensazione: sì			1.884,17

Tale importo non coincide con quanto chiesto dal ricorrente (2.577,25 euro), il quale ha utilizzato il criterio *pro rata temporis* per tutte le voci richieste. La ricezione del rimborso di 176,75 euro in sede di conteggio estintivo è stata ammessa in sede di ricorso.

Sulla somma come sopra calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo sino al saldo effettivo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non trova accoglimento alla luce delle indicazioni contenute nelle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6174/2016, 4618/2016 e 3498/2012.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.884,17 (milleottocottantaquattro/17), oltre interessi legali dalla data del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI